

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **889/1988** (ECLI:IT:COST:1988:889)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13999**

Atti decisi:

N. 889

## ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Conte Raffaele ed altri, iscritta al n.148 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.19, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile all'ipotesi di offese contenute nell'atto di citazione, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che l'esimente in parola, nonostante che le espressioni offensive rappresentino pur sempre un abuso del diritto di difesa con possibili conseguenze processuali, disciplinari e civili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario, assicurando immunità per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorché tollerabile, nella contrapposizione dialettica della contesa, può essere l'ardore polemico il cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in pregiudizio per l'efficacia delle difese;

che simile ragione evidentemente non sussiste per l'atto di citazione redatto prima dell'instaurazione del contraddittorio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p., nella parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute nell'atto di citazione, promossa dal Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*